



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

Oggetto: Epidemia da coronavirus 2019-nCoV – Misure organizzative dell'attività giudiziaria della magistratura di sorveglianza del distretto nonché dei servizi del Tribunale di Sorveglianza di Torino e dell'Ufficio di Sorveglianza di Torino per il periodo 12.5.20 - 31.7.20 ai sensi dell'art.83 comma 6 del d.l. 17.3.20 n.18 convertito con modificazioni con legge 24.4.20 n.27 ed ulteriormente modificato dall'art.3 del d.l. 30.4.20 n.28

IL PRESIDENTE

Rilevato l'evolvere della situazione epidemiologica di cui all'oggetto;

Vista la normativa primaria e secondaria emanata in materia, già indicata nei precedenti provvedimenti di questo Presidente del 24.2.20, 28.2.20, 8.3.20, 9.3.20, 11.3.20, 12.3.20, 17.3.20, 19.3.20, 26.3.20 e 9.4.20 che qui si intendono integralmente richiamati, e quella ulteriormente sopravvenuta citata in epigrafe;

Rilevato in particolare che il comma 6 del d.l. 17.3.20 n.18, come modificato dall'art.36 del d.l. 8.4.20 n.23, dalla legge di conversione 24.4.20 n.27 e dall'art.3 del d.l. 30.4.20 n.28, prevede che per contrastare l'emergenza epidemiologica in oggetto e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso fra il 12.5.20 ed il 31.7.20 i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure organizzative – anche relative alla trattazione degli affari – necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dagli organi individuati in detta norma, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, sentiti l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nonché d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica del rispettivo distretto;

Che in tale ottica si è provveduto all'interlocuzione con tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto per il tramite del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, raccogliendo le loro osservazioni ed adeguando alle stesse le previsioni che seguono nell'ottica della miglior tutela del diritto di difesa e della salute;

Che si è provveduto altresì alla concertazione con le autorità giudiziarie di vertice sopra indicate e si sono acquisite le raccomandazioni dell'autorità sanitaria regionale, nonché le indicazioni del Medico Competente;

Rilevato in generale che nel predisporre l'attività organizzativa in oggetto occorre tenere conto delle prescrizioni formulate dalle competenti autorità sanitarie, delle risorse disponibili (vista l'operatività dell'ufficio, quanto al personale amministrativo, che è stato organizzato sin dal marzo scorso – in funzione di prevenzione dal contagio - con soli presidi di emergenza in modalità di lavoro flessibile, e per il resto in lavoro agile da casa, la cui percentuale potrà andare riducendosi nel corso del periodo che si sta disciplinando solo se e nei limiti in cui l'evoluzione epidemiologica

lo consentirà) nonché della peculiarità delle funzioni attribuite alla magistratura di sorveglianza, particolarmente impegnata in questo periodo emergenziale nell'esaminare la situazione dei condannati ristretti in carcere, stante la condizione di potenziale elevato rischio connessa al cronico stato di sovraffollamento degli istituti penitenziari associato alla problematica epidemiologica, e dunque forzosamente necessitata a svolgere per molta parte la propria attività sia monocratica che collegiale, e sia d'udienza nel contraddittorio delle parti che camerale *de plano* (come desumibile dai dati statistici estratti dall'applicativo SIUS, che rivelano che nel periodo compreso fra il 1.1.20 ed il 24.4.20 l'incremento dei procedimenti sopravvenuti, rispetto alla media dell'anno precedente, è stato pari a +28,6% per l'Ufficio di Sorveglianza di Torino e +7,1% per il Tribunale di Sorveglianza di Torino, ed ha avuto per oggetto fondamentalmente solo istanze e impugnazioni provenienti da condannati detenuti in carcere);

Ritenuto che sulla scorta dei predetti criteri di valutazione per il periodo compreso fra il 12.5.20 ed il 31.7.20 appare opportuno prevedere che l'attività di udienza nel contraddittorio sia limitata a quella già prevista come obbligatoria dall'art.83 comma 3 lett.b) (relativa quanto al Tribunale di Sorveglianza ai procedimenti in materia di impugnazione di provvedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive ed ai procedimenti aventi ad oggetto la revoca di misure alternative alla detenzione che siano state temporaneamente sospese dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art.51 ter O.P. e quanto al Magistrato di Sorveglianza monocratico ai procedimenti in cui sia stata richiesta o applicata misura di sicurezza detentiva), ampliandone il novero solamente, rispetto a quanto disciplinato dalla normativa di emergenza in vigore sino all'11.5.20:

- quanto a quella collegiale del Tribunale di Sorveglianza a tutti i procedimenti riguardanti condannati in qualsivoglia forma detenuti (in carcere, in semilibertà, in detenzione domiciliare, in arresti domiciliari ai sensi dell'art.656 comma 10 c.p.p.) per il titolo in esecuzione, escludendo la necessità dell'espressa richiesta di procedere da parte dell'interessato o del suo difensore, che appare oggettivamente un inutile appesantimento procedurale atteso che – essendo i procedimenti instaurati dinanzi alla magistratura di sorveglianza su istanza di parte, sia in primo grado che in sede di impugnazione, sempre volti ad ottenere un beneficio per il condannato – la necessità di acquisire preventivamente il consenso alla trattazione costituisce solo inutile aggravio di adempimenti per gli uffici matricola degli istituti penitenziari, le cancellerie del Tribunale di Sorveglianza ed i difensori, ed altresì a tutti i procedimenti in materia di impugnazione di provvedimenti in cui sono state applicate e/o prorogate misure di sicurezza non detentive escludendo parimenti la necessità dell'espressa richiesta di procedere da parte dell'interessato o del suo difensore, trattandosi anche in questo caso di procedimenti instaurati su richiesta e nell'interesse del soggetto sottoposto a misura di sicurezza;
- quanto a quella monocratica del Magistrato di Sorveglianza a tutti i procedimenti in materia di reclamo ai sensi degli artt.35 bis e 35 ter O.P. escludendo la necessità dell'espressa richiesta di procedere da parte dell'interessato o del suo difensore che appare anche in questo caso un inutile appesantimento procedurale trattandosi di procedimenti instaurati su richiesta e nell'esclusivo interesse del detenuto, nonché a tutti i procedimenti aventi per oggetto il riesame della pericolosità sociale alla scadenza del periodo minimo di applicazione della misura di sicurezza nonché ai procedimenti aventi per oggetto richiesta di revoca anticipata di misura di sicurezza non detentiva già in corso di esecuzione escludendo anche per questi la necessità dell'espressa richiesta di procedere da parte dell'interessato o del suo difensore, essendo evidente l'interesse del soggetto sottoposto ad obblighi restrittivi della libertà personale a vedere riesaminata al più presto la propria situazione al fine di una eventuale revoca della misura;

Che invece, sempre alla luce dei predetti criteri di valutazione, si deve prevedere che siano trattati in data successiva al 31.7.20 tutti i procedimenti da definirsi in udienza nel contraddittorio delle parti in cui l'interessato attenda la decisione dallo stato di libertà oppure attenda il riesame della

pericolosità sociale ai fini della prima applicazione di una misura di sicurezza non detentiva, e che siano rinviati fuori udienza d'ufficio ad udienza successiva a tale data i peraltro pochi procedimenti che, provenienti da precedenti rinvii, siano eventualmente già stati destinati a data fissa ricadente nel periodo 12.5.20 – 31.7.20;

Che al fine di evitare assembramenti nei pressi dell'aula di udienza, pur considerati gli spazi decisamente vasti di cui dispongono Tribunale ed Ufficio di Sorveglianza di Torino (di cui appresso si dirà), quanto alle udienze collegiali – numericamente più consistenti – occorre disporre lo scaglionamento orario delle citazioni;

Che, come previsto dal comma 12 dell'art.83 del d.l. 17.3.20 n.18 come modificato dalla legge di conversione 24.4.20 n.27 e dall'art.3 del d.l. 30.4.20 n.28, la partecipazione a tutte le udienze dei detenuti e degli internati avverrà sino al 31.7.20 esclusivamente mediante videoconferenza o collegamento da remoto, essendo questi uffici giudiziari dotati delle strumentazioni necessarie a tale fine;

Che ai sensi del comma 12 bis dell'art.83 del d.l. 17.3.20 n.18 come modificato dalla legge di conversione 24.4.20 n.27 e dall'art.3 del d.l. 30.4.20 n.28, atteso che i procedimenti della magistratura di sorveglianza per la natura dei loro oggetti, l'istruttoria d'ufficio e l'intrinseca urgenza che li contraddistingue vengono in genere definiti mediante trattazione in unica udienza che dunque è udienza camerale di discussione finale, le parti pubblica e privata saranno presenti in aula, salvo che consentano alla trattazione da remoto;

Che in particolare i difensori potranno, come da attuale normativa, scegliere se essere presenti in aula o presso l'istituto penitenziario dove si trova il loro assistito;

Che Tribunale ed Ufficio di Sorveglianza di Torino sono altresì in atto astrattamente in condizione di effettuare udienza da remoto anche – previo assenso delle parti, allo stato attuale della normativa – con la parte pubblica (Procura Generale della Repubblica di Torino per il Tribunale di Sorveglianza e Procura della Repubblica di Torino per l'Ufficio di Sorveglianza), i difensori nonché i soggetti detenuti in qualsivoglia forma presso il domicilio oppure sottoposti a libertà vigilata (per i detenuti a domicilio e i liberi vigilati solo qualora si trovino presso la postazione da cui si collega il difensore) mediante l'applicativo Microsoft Lync, ed hanno inoltre in corso la predisposizione a livello distrettuale anche della possibilità di utilizzare in futuro l'applicativo Microsoft Teams (per il quale sono ancora in corso sia adeguamenti tecnici della dotazione hardware e software dell'aula di udienza sia verifiche di funzionalità presso parte dei 14 istituti penitenziari e delle 2 R.E.M.S. presenti nel distretto), per cui tale opportunità può essere anzitutto immediatamente utilizzata – qualora la difesa lo richieda e la parte pubblica vi consenta - al fine di garantire nel miglior modo possibile il diritto di difesa e la tutela della salute in ragione della situazione epidemiologica in atto per fare fronte al ricorrere di esigenze specifiche (necessità di effettuare inopportuni spostamenti da altre Regioni e/o da zone particolarmente afflitte dall'emergenza epidemiologica, o ancora situazioni obbligatorie di isolamento volontario o quarantena che impediscano al difensore di uscire dalla propria abitazione ma non gli precludano l'esercizio del patrocinio e simili), e potrà nel prosieguo essere eventualmente ampliata, in conformità all'interesse espresso in merito dalle parti (allo stato attuale dalla consultazione intercorsa con i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto non è emersa da parte di questi ultimi la volontà unanime di prevederla mediante protocollo come forma abituale di partecipazione);

Che quanto ai condannati ristretti in qualsiasi forma a domicilio o sottoposti a misura di sicurezza non detentiva che intendano partecipare all'udienza, ferma restando ovviamente la possibilità di presenziare all'udienza personalmente oppure – ove possibile – nelle forme sopra indicate, si richiede comunque ai difensori di avere cura di vagliare con attenzione i casi in cui sia davvero

necessario prevedere la loro presenza, consigliandoli in proposito al fine di minimizzare le presenze e gli spostamenti riducendoli ai soli casi di effettiva indispensabilità;

Che stante il rilevante numero di magistrati di sorveglianza presenti nei cinque uffici di sorveglianza del distretto, che compongono i collegi del Tribunale in funzione della competenza territoriale propria dell'ufficio di appartenenza di ciascuno, non può prevedersi una contrazione del numero di udienze collegiali né una variazione dei calendari, ma unicamente un contenimento del numero di procedimenti trattati in contraddittorio, escludendo appunto rigorosamente sino al 31.7.20 la trattazione dei procedimenti in cui l'interessato attenda la decisione libero nella persona;

Che può e deve invece essere regolarmente portata avanti altresì l'attività camerale *de plano* sia collegiale – peraltro esclusivamente in giornate già dedicate ad attività di udienza in contraddittorio ed in momento immediatamente successivo alla conclusione della stessa – che monocratica, costituendo fra l'altro quest'ultima per il magistrato di sorveglianza l'attività quantitativamente precipua e destinata in molta parte a fare fronte in modo urgente alle istanze presentate dai condannati detenuti (inclusi gli istituti di cui agli art.123 e 124 introdotti dal recente d.l. 17.3.20 n.18 convertito con modificazioni con legge 24.4.20 n.27), alle quali alla luce della pochezza di risorse allo stato disponibili deve essere data assoluta precedenza;

Che devono essere confermate le misure già adottate dalla scrivente al fine di garantire un'adeguata turnazione della presenza dei giudici in ufficio, rigorosamente a loro tutela, nonché la previsione per il resto del lavoro a casa in stato di reperibilità, stante il momento particolarmente denso di incombenze in seguito alle numerosissime istanze di benefici penitenziari che pervengono agli uffici in ottica deflativa del sovraffollamento carcerario (bene testimoniate dagli incrementi delle sopravvenienze di cui sopra si è dato conto);

Che quanto alle restanti misure organizzative previste dal comma 7 dell'art.83 del del d.l. 17.3.20 n.18 come modificato dalla legge di conversione 24.4.20 n.27 e dall'art.3 del d.l. 30.4.20 n.28 appare indispensabile, al fine di continuare ad osservare le cautele ed il distanziamento sociale fondamentali per scongiurare definitivamente l'emergenza epidemiologica:

- confermare le limitazione all'accesso al pubblico già disposte con i provvedimenti della scrivente sopra richiamati
- confermare altresì la limitazione dell'orario di apertura al pubblico parimenti già disposta
- confermare le possibilità per i difensori di interloquire con le cancellerie mediante contatti telefonici e posta elettronica certificata e di accedere all'unico punto di ricezione degli atti, di comunicazione con il pubblico e di consultazione dei fascicoli secondo le modalità in ultimo meglio dettagliate ed ampliate con provvedimento del 9.4.20, assunto dopo la consultazione di tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto, al fine di meglio corrispondere alle necessità della difesa pur nel rispetto dei limiti imposti dalle perduranti necessità di distanziamento sociale;

Che tali misure, integrate da quelle ulteriori indicate dall'autorità sanitaria regionale, appaiono adeguate a garantire la prevenzione epidemiologica, anche alla luce degli ampi spazi di cui dispongono i due uffici giudiziari in oggetto (siti nello stesso immobile), così ripartiti:

- 2.141 mq dedicati agli uffici e posti al primo e secondo piano dello stabile: qualora si fosse ad organico pieno (previsto, fra magistrati e dipendenti amministrativi, di 55 persone) e tutti presenti in servizio la media di spazio *pro capite* sarebbe di 38,9 mq; atteso che l'organico attuale effettivo – al netto dei posti vacanti – è di 37 persone (7 magistrati e 30 unità di personale amministrativo), anche qualora si fosse tutti presenti in ufficio si avrebbe una media di spazio *pro capite* di 57,86 mq, ulteriormente ampliata dal fatto che al momento i giudici sono presenti a turnazione ed il personale amministrativo lavora in presenza solo con presidi di emergenza in modalità di lavoro flessibile, e per il resto in lavoro agile da casa;

- 827 mq posti al piano terra, dedicati alla sola attività di udienza (comprensivi dello spazio di accesso e controllo all'ingresso di via Padova, della sala di attesa generale articolata in tre ampi vani, della sala d'attesa riservata agli avvocati, dell'anticamera all'aula di udienza e dell'aula di udienza, oltre alle camere di sicurezza), in cui complessivamente, secondo quanto previsto nella sottostante parte dispositiva, possono essere presenti contemporaneamente nei vari ambienti – e tenuto conto anche dei due appartenenti alla Polizia Penitenziaria addetti alla sicurezza degli spazi di udienza – non più di 38 persone, con una media di spazio pro capite di 21,7 mq;
- 270 mq di archivi
- 887 mq di superficie scoperta consistente in ampio cortile interno in parte piantumato e destinato al parcheggio dei mezzi di servizio – anche delle forze dell'ordine - e dei mezzi dei dipendenti;

Che va aggiunto che i predetti spazi consentono altresì un consistente ed agevole ricambio d'aria, atteso che sono ampi anche come cubatura - poiché i soffitti di tutti gli ambienti sono alti 4 metri – e le stanze sono dotate di intere pareti a vetrata con alte finestre apribili;

DISPONE

per il periodo 12.5.20 – 31.7.20 quanto segue:

A) TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA ED UFFICI DI SORVEGLIANZA DEL DISTRETTO - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA -

Secondo quanto già disciplinato con provvedimento di questo Presidente dell'11.5.20:

1) nelle udienze del Tribunale di Sorveglianza verranno fissati e trattati esclusivamente:

- a) i procedimenti in materia di impugnazione di provvedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive
- b) i procedimenti aventi ad oggetto la revoca di misure alternative alla detenzione che siano state temporaneamente sospese dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art.51 ter O.P.
- c) i procedimenti relativi a condannati in qualsiasi forma detenuti (in carcere, in semilibertà, in detenzione domiciliare, in arresti domiciliari ai sensi dell'art.656 comma 10 c.p.p.) per il titolo in esecuzione
- d) i procedimenti in materia di impugnazione di provvedimenti in cui sono state applicate e/o prorogate misure di sicurezza non detentive.

I procedimenti verranno fissati in modo scaglionato, in diverse fasce orarie (alle ore 9.00, alle ore 10.00 e, se i procedimenti da trattare nel contraddittorio delle parti superano i 30, anche alle ore 11.00), avendo cura di accorpate per fasce i procedimenti relativi a detenuti ristretti nel medesimo istituto penitenziario, al fine di razionalizzare la gestione dei videocollegamenti.

Verranno regolarmente trattati nelle camere di consiglio *de plano*, sempre convocate nelle medesime date delle udienze e subito dopo la conclusione delle stesse, i procedimenti da decidersi senza contraddittorio delle parti (ratifica di misure alternative concesse in via provvisoria dal magistrato relatore relative a pene non superiori a 18 mesi, riabilitazioni, valutazione dell'esito dell'affidamento in prova, sospensioni dell'esecuzione di ordinanze del Tribunale di Sorveglianza avverso le quali sia stato proposto ricorso per Cassazione, sospensione dell'esecuzione di ordinanze del Magistrato di Sorveglianza in materia di misure di sicurezza avverso le quali sia stato proposto appello al Tribunale di Sorveglianza, correzioni di errori materiali, ammissioni al patrocinio a spese dello Stato, liquidazioni dei compensi ai difensori);

2) nelle udienze del Magistrato di Sorveglianza monocratico verranno fissati e trattati esclusivamente:

- a) i procedimenti in cui sia stata richiesta o applicata misura di sicurezza detentiva
- b) i procedimenti relativi a condannati detenuti aventi per oggetto reclami ai sensi dell'art.35 bis O.P.
- c) i procedimenti relativi a condannati detenuti aventi per oggetto richiesta di rimedi risarcitori ai sensi dell'art.35 ter O.P.
- d) i procedimenti aventi per oggetto il riesame della pericolosità sociale alla scadenza del periodo minimo di applicazione di misura di sicurezza non detentiva
- e) i procedimenti aventi per oggetto richiesta di revoca anticipata di misura di sicurezza non detentiva già in corso di esecuzione.

Tutti gli altri procedimenti, sia collegiali che monocratici, che eventualmente risultassero ancora fissati nelle udienze verranno rinviati d'ufficio fuori udienza e sarà in seguito comunicata la data della trattazione, secondo quanto stabilito dall'art.83 del d.l. n.18/2020 come modificato dalla legge di conversione 24.4.20 n.27 e con le relative modalità.

3) I detenuti e internati che intendano presenziare alle udienze del Tribunale di Sorveglianza di Torino e dell'Ufficio di Sorveglianza di Torino sino al 31.7.20 potranno farlo solo mediante videoconferenza o videocollegamento, essendo detti uffici dotati delle necessarie strumentazioni.

4) Allo stato della normativa i difensori potranno scegliere se essere presenti in aula o presso l'istituto penitenziario dove si trova il loro assistito, oppure richiedere di essere presenti da remoto, ferma la necessità di assenso della parte pubblica.

Allo stato Tribunale ed Ufficio di Sorveglianza hanno predisposto i mezzi tecnici affinché mediante l'applicativo Microsoft Lync venga garantita per l'avvocato che lo richieda la possibilità di partecipare all'udienza da remoto dalla propria postazione, con il consenso delle parti. La richiesta dovrà essere inoltrata con la massima tempestività, al fine di consentire la predisposizione delle modalità di collegamento e la comunicazione in tempo utile al difensore del link da utilizzare per il collegamento stesso.

E' comunque già in corso di completamento l'adeguamento tecnologico di tutti gli istituti penitenziari e delle REMS del distretto nonché delle dotazioni informatiche dell'ufficio per consentire l'effettuazione generalizzata di tale modalità operativa - previo assenso delle parti, allo stato attuale della normativa - con la parte pubblica, i difensori nonché i soggetti detenuti in qualsivoglia forma presso il domicilio oppure sottoposti a libertà vigilata (per i detenuti a domicilio e i liberi vigilati solo qualora si trovino presso la postazione da cui si collega il difensore), in atto già effettuabile mediante l'applicativo Microsoft Lync, ed a breve anche mediante l'applicativo Microsoft Teams, modalità il cui utilizzo potrà essere ampliato, previ ove occorranza o siano ritenuti opportuni appositi protocolli con le diverse parti, qualora emerga un interesse congiunto delle parti stesse.

Quanto ai condannati ristretti in qualsiasi forma a domicilio o sottoposti a misura di sicurezza non detentiva che intendano partecipare all'udienza (monocratica o - in caso di impugnazione - collegiale), ferma restando ovviamente la possibilità di presenziare all'udienza personalmente oppure - ove possibile e con l'assenso delle parti - nelle forme sopra indicate, i difensori avranno peraltro cura di vagliare con attenzione i casi in cui sia davvero necessario prevedere la partecipazione all'udienza dell'interessato, consigliandolo in proposito, al fine di minimizzare le presenze e gli spostamenti riducendoli ai soli casi di effettiva indispensabilità.

5) Nello svolgimento dell'attività monocratica *de plano* di competenza, i magistrati di sorveglianza degli uffici di sorveglianza del distretto – tenuto conto del ristretto numero di personale amministrativo presente quotidianamente negli uffici e dei tempi oggettivamente più lenti di evasione del lavoro causati dalla modalità di lavoro agile a casa senza la possibilità di accedere agli indispensabili applicativi automatizzati (SIES/SIUS, SIDET) – daranno l'assoluta precedenza all'evasione dei procedimenti in materia di:

- istanze di misure alternative chieste in via provvisoria, di esecuzione a domicilio ai sensi della l.n.199/2010, di detenzione domiciliare chiesta ai sensi dell'art.123 del d.l. n.18/2020 provenienti da condannati detenuti in carcere nonché di rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt.146 e 147 c.p. e 684 comma 2 c.p.p. sia di detenuti che di soggetti in stato di libertà
- richieste di ricovero dei detenuti in luogo esterno di cura ai sensi dell'art.11 O.P. o di ratifica degli stessi nonché eventuale revoca del piantonamento dell'interessato
- istanze di permesso per gravi motivi ai sensi dell'art.30 O.P. proposte dai detenuti
- istanze di licenza per i detenuti in regime di semilibertà
- istanze di liberazione anticipata il cui accoglimento può consentire al condannato di accedere a misure alternative alla detenzione, con assoluta priorità fra l'altro per quelle che possano ridurre la pena residua entro il termine di 18 mesi
- gestione dei casi di sospensione delle misure alternative ai sensi dell'art.51 ter O.P. per violazione di legge o delle prescrizioni, di cessazione o estensione della misura ai sensi dell'art.51 bis O.P. per sopravvenienza di nuovo titolo detentivo e di diffida del condannato all'osservanza delle prescrizioni, nonché evasione di istanze per necessità di assoluta urgenza presentate dai condannati.

6) I sei magistrati dell'Ufficio di Sorveglianza di Torino, al fine di limitare al massimo le presenze in ufficio non strettamente indispensabili, continueranno (come già disposto a partire dall'8.3.20) ad osservare il programma – predisposto in base ai turni di udienza collegiale e monocratica ed ai tempi di deposito dei provvedimenti d'udienza – che garantisce che ogni giorno siano presenti in ufficio, osservando le debite rotazioni:

- almeno un magistrato e comunque non più di due per l'evasione degli atti urgenti e l'eventuale deposito dei provvedimenti
- due magistrati nel caso uno dei due sia impegnato in udienza collegiale o entrambi siano impegnati in udienza monocratica
- tre magistrati qualora due di loro siano impegnati in udienza collegiale o tutti e tre siano impegnati in udienza monocratica.

Svolgeranno per il resto la propria attività lavorativa di studio dei procedimenti e redazione dei provvedimenti da casa, curando di essere reperibili per le cancellerie durante l'orario di lavoro via e-mail e/o via telefonica per eventuali interlocuzioni urgenti. I presidi di urgenza delle cancellerie continueranno a loro volta ad essere a disposizione via e-mail e telefonica per fornire ai magistrati le informazioni e gli atti che possano essere loro d'utilità durante il lavoro a casa.

Le sostituzioni verranno effettuate in base alla previsione tabellare vigente.

Il sabato sarà presente in ufficio un solo magistrato, secondo i turni paritari già preventivamente predisposti e da considerarsi tuttora in vigore secondo le previsioni tabellari.

7) I magistrati degli Uffici di Sorveglianza di Alessandria, Cuneo, Novara e Vercelli, come già disposto a partire dall'8.3.20, al fine di limitare spostamenti e presenze nelle sedi giudiziarie, continueranno ad osservare i turni già concordati che prevedono la presenza in ufficio di non più di un magistrato al giorno, redatti tenendo conto degli impegni d'udienza monocratica e collegiale e

dei tempi di deposito dei provvedimenti d'udienza, e lavoreranno per il resto da casa, secondo le modalità già indicate per i magistrati della sede di Torino.

B) TRIBUNALE ED UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI TORINO - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI -

1) Condizioni e modalità di accesso ai locali di Tribunale ed Ufficio di Sorveglianza di Torino.

Come già stabilito con decorrenza dal 26.3.20, al fine di minimizzare i rischi di contagio nei locali degli uffici giudiziari in oggetto, sia i dipendenti tutti che vi prestano servizio – magistrati e personale amministrativo – che chiunque debba per qualsiasi ragione accedere agli stessi (avvocati, magistrati e personale amministrativo di uffici esterni, magistrati onorari del Tribunale di Sorveglianza, fornitori, addetti alla vigilanza, forze dell'ordine, addetti alle pulizie ecc.) dovranno sottoscrivere apposita autocertificazione in ordine all'assenza nei 15 giorni precedenti di sintomatologie specifiche (temperatura oltre 37,5°, tosse secca, sensazione di fame d'aria associata ad anosmia e/o disgeusia) ed ai potenziali contatti a rischio eventualmente avuti con persona affetta da Covid-19, compilando un modulo preventivamente predisposto dall'ufficio distribuito dalla Segreteria, autocertificazione da ritenersi obbligatoria in quanto disposta ai sensi dell'art.1 n.7 lett.d) del D.P.C.M. 11.3.20 e volta ad evitare l'ingresso di persone che possano determinare pericolo di contagio negli ambienti di lavoro. In particolare:

a) I dipendenti (*Modulo Interni*) la sottoscrivono un'unica volta (fatti salvi i casi di rientro dopo un periodo di malattia, di congedo o di lavoro agile, che richiedono un'ulteriore dichiarazione), assumendo altresì l'impegno a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione della propria situazione e ad adottare i conseguenti comportamenti precauzionali previsti dalla legge.

Allo stesso modo provvedono gli addetti alle pulizie e gli addetti alla vigilanza che prestano quotidianamente servizio presso questi uffici, che sono stati nominativamente individuati dal direttore amministrativo.

La Segreteria ha predisposto l'elenco dei magistrati e del personale come sopra individuato autorizzato ad accedere all'ufficio, e ne ha fornito copia al personale addetto alla vigilanza, che ne garantisce la rigorosa osservanza. Copia dell'autocertificazione deve comunque essere esibita all'ingresso al personale di vigilanza, qualora richiesta.

b) Tutte le altre persone che per qualsiasi ragione accedano all'ufficio (*Modulo Esterni*) devono ogni volta sottoscrivere apposita autocertificazione, da consegnare al personale addetto a vigilare sull'accesso ai locali.

Il diniego del consenso al conferimento dei predetti dati non permette l'accesso ai locali, trattandosi di adempimento obbligatorio per quanto sopra detto.

Il trattamento dei dati, di cui è responsabile questo Presidente in quanto datore di lavoro, avviene nelle forme di legge, dettagliatamente indicate nella parte informativa allegata al modulo da compilare.

I moduli per l'autocertificazione, oltre che reperibili presso la sede, sono a disposizione sul sito web del Tribunale di Sorveglianza e sono stati forniti altresì agli Uffici di Sorveglianza del distretto, ai magistrati onorari (Esperti) del Tribunale di Sorveglianza di Torino, alla Procura Generale della Repubblica di Torino, alla Procura della Repubblica di Torino ed ai Consigli degli Ordini Forensi del distretto.

Come previsto nel decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n.50 del 2.5.20, chiunque per qualsiasi ragione debba accedere ai locali deve inoltre:

- procedere all'igienizzazione delle mani mediante gli appositi dispenser posizionati
 - sottoporsi all'operazione di rilevamento della temperatura corporea mediante termoscanner (per il cui utilizzo sono in fase di conclusione i relativi protocolli e si è in attesa di fornitura della strumentazione in numero adeguato alle esigenze connesse al presidio di doppio ingresso nei giorni di udienza)
 - indossare dal momento dell'ingresso e sino al momento dell'uscita il dispositivo di protezione facciale (cd. "mascherina"), che deve essere sempre correttamente posizionata, a copertura completa del naso e della bocca
- N.B. per ragioni di sicurezza sanitaria, non è consentito l'accesso a chi indossa la mascherina con valvola, a meno che non vi sovrapponga una mascherina di altro tipo
- è inoltre raccomandato, anche se non obbligatorio, l'utilizzo di guanti monouso.

L'accesso alla sede giudiziaria continua ad essere permesso solo attraverso il passo carraio posto all'angolo fra via Bologna e via Padova, al fine di consentire al personale dell'Istituto di Vigilanza di espletare le proprie incombenze mediante la zona protetta da vetro.
E' invece interdetto l'accesso mediante la porta di via Bologna 47.

Il personale dell'Istituto di Vigilanza posto all'ingresso della sede del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Torino verifica debitamente il luogo di provenienza del pubblico che chiede di accedere agli uffici, al fine di precludere l'accesso a persone provenienti dalle zone a mobilità interdetta, salvo che si tratti di magistrati e di personale degli Uffici di Sorveglianza del distretto che debbano accedere alla sede giudiziaria torinese per ragioni d'ufficio.
Provvede altresì a controllare attentamente il contenuto delle autodichiarazioni, al fine di evitare l'ingresso di persone che – per le condizioni dichiarate - possano determinare pericolo di contagio negli ambienti di lavoro, e che siano correttamente effettuati da chi chiede l'accesso tutti gli adempimenti necessari affinché lo stesso sia consentito.

Non è consentito l'accesso agli uffici giudiziari a più di due persone per volta, sicché non viene fatta accedere altra persona sino a che almeno una delle due eventualmente già salite agli uffici non sia uscita.

Il personale delle forze dell'ordine addetto alla quotidiana sicurezza della sede cura che non si formino assembramenti, che siano rispettate le distanze di sicurezza normativamente previste e che siano correttamente effettuati da chi chiede l'accesso tutti gli adempimenti necessari affinché lo stesso sia consentito.

Accesso ai locali di anticamera e all'aula di udienza:

- **il personale delle forze dell'ordine** (Polizia Penitenziaria – Nucleo Traduzione e Piantonamenti) addetto al servizio di vigilanza dei locali adiacenti l'aula di udienza il cui ingresso è situato su Via Padova n. 19 della sede del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Torino, verifica debitamente anche il luogo di provenienza del pubblico (difensori ed eventuali assistiti) che chiede di accedere ai suddetti locali, al fine di precludere l'accesso a persone provenienti dalle zone a mobilità interdetta. Provvede altresì a controllare attentamente il contenuto delle autodichiarazioni, al fine di evitare l'ingresso di persone che – per le condizioni dichiarate – possano determinare pericolo di contagio. Il suindicato personale cura altresì che non si formino assembramenti, che siano rispettate le distanze di sicurezza normativamente previste e che siano

correttamente effettuati da chi chiede l'accesso tutti gli adempimenti necessari affinché lo stesso sia consentito.

N.B. Qualora l'accesso del difensore, motivato dalla partecipazione all'udienza collegiale o monocratica, sia interdetto per superamento della soglia di temperatura corporea rilevata o perché le condizioni personali autodichiarate possono determinare pericolo di contagio, **il personale addetto alla rilevazione ed al controllo di detti dati darà immediato avviso dell'impossibilità del predetto a comparire al giudice dinanzi al quale il procedimento è fissato, per le determinazioni di competenza.**

- viene consentito l'accesso all'aula esclusivamente al difensore impegnato nel procedimento in trattazione, all'interessato qualora sia presente nonché al difensore d'ufficio previsto per l'udienza;
- nella sala di attesa predisposta per gli avvocati non debbono sostare più di sette difensori contemporaneamente
- nella sala di anticamera dell'aula, addetta alla consultazione dei fascicoli da parte dei difensori, non possono sostare – oltre all'addetto della cancelleria – più di tre avvocati contemporaneamente
- nella sala di attesa antistante l'aula di udienza, articolata in più vani aperti, non possono stazionare più di sedici persone; eventuali persone in esubero debbono attendere sul marciapiede antistante, e vengono fatte accedere all'edificio al sopravvenire dell'orario di convocazione dinanzi al Collegio o comunque allorché l'uscita di altre persone consenta l'ingresso di un pari numero di altri interessati in attesa all'esterno.

In tutti i predetti ambienti, al fine di mantenere il necessario distanziamento, si potrà sedere solo nei posti contrassegnati da bollino rosso.

In casi eccezionali (ad es. di tempo inclemente, che renda difficoltosa l'attesa delle persone in esubero al di fuori dell'edificio) potranno trovare ricetto nell'aula di udienza alcuni altri avvocati, nei limiti consentiti dalle sedute contrassegnate da bollino rosso.

II) Servizi al pubblico

Orario di apertura al pubblico. Dal 12.3.20 è così rideterminato:

- Lunedì, venerdì, sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30
- Martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 8.30 alle ore 11.00.

Per Tribunale ed Ufficio di Sorveglianza di Torino è stato predisposto **un unico punto di ricezione degli atti, di comunicazione con il pubblico e di consultazione dei fascicoli**, posto presso il bancone munito di alto ed ampio vetro divisore sito in prossimità dell'accesso alle scale, a cui si alterna via via il personale amministrativo nell'arco dell'orario di apertura al pubblico secondo turnazione oraria quotidiana predisposta dal direttore amministrativo. Detto punto è dotato di stazione di lavoro che consente l'accesso ai registri SIUS sia del Tribunale che dell'Ufficio di Sorveglianza, al fine di consentire la diretta ed immediata consultazione degli stessi per quanto necessario all'attività di sportello.

A detto punto si rivolgono altresì i difensori per richiedere la consultazione dei fascicoli e per il deposito dei soli atti di impugnazione, qualora non ricorrano all'invio per raccomandata o al deposito presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano (uniche modalità di presentazione delle impugnazioni previste dalla legge e dunque uniche da ritenersi ammissibili, rimanendo esclusa la presentazione tramite posta elettronica certificata).

I difensori, come già previsto dall'8.3.20, fanno invece pervenire alle cancellerie istanze, memorie, solleciti e richieste di fissazione delle udienze solo mediante atti debitamente redatti e sottoscritti ed inviati mediante posta elettronica certificata. Con le stesse modalità possono chiedere notizie sullo stato di avanzamento dell'istruttoria dei fascicoli, che vengono fornite dalle cancellerie nella medesima maniera.

Gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare ai predetti fini sono:

- per il Tribunale di Sorveglianza:

PEC tribserv.torino@giustiziacerit.it

PEO cancelleriacentrale.tribserv.torino@giustizia.it

- per l'Ufficio di Sorveglianza di Torino:

PEC uffserv.torino@giustiziacerit.it

PEO uffserv.torino@giustizia.it.

Quanto al mezzo telefonico, per i difensori, al fine di poter reperire notizie sullo stato di avanzamento dei procedimenti ed effettuare eventuali prenotazioni per colloqui con i magistrati e/o per la visione dei fascicoli, sono specificamente adibiti i seguenti numeri telefonici:

- per il Tribunale di Sorveglianza 011 432 7814

- per l'Ufficio di Sorveglianza 011 432 7846.

Sul sito web dell'ufficio è reperibile altresì, nell'allegato "Elenco contatti cancelleria" pubblicato il 9.3.20, per ogni servizio l'indicazione di quali siano i dipendenti amministrativi di riferimento con accanto i relativi numeri telefonici interni, al fine di consentire il rapido accesso di tutta l'utenza tramite tale mezzo a distanza (con l'avvertenza che al momento, in costanza della modalità organizzativa del lavoro agile, è in genere presente in ufficio un solo dipendente per ogni servizio).

III) Servizi esterni (accesso agli uffici postali per invio corrispondenza – accesso all'UNEP per consegna e ritiro atti – accesso al Palazzo di Giustizia per consegna e ritiro procedimenti al parere del P.M. / P.G. – accesso alla Prefettura per ritiro atti presso Ufficio cifra).

Tale servizi, curati dagli autisti, vengono svolti solo nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Eventuali urgenze da sottoporre al parere / visto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino (permessi per gravi motivi, provvedimenti liberatori) vengono evase (come già concordato per le vie brevi con la segreteria della Procura) con i consueti canali telematici (pec, peo) specificando nel corpo della mail il motivo dell'invio e l'urgenza, utilizzando i seguenti indirizzi:

Procura c/o Tribunale Ufficio Esecuzioni

PEO: esecuzione.procura.torino@giustizia.it

PEC: esecuzioni.procura.torino@giustiziacerit.it

I provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza da sottoporre al visto del Procuratore Generale della Repubblica vengono inoltrati tramite SNT, come da accordi già in vigore da tempo.

I provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza da sottoporre al Procuratore della Repubblica vengono inoltrati con PEC, come da accordi già in vigore da tempo.

IV) Ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori

Resta fermo quanto in gran parte già disciplinato con provvedimento del 26.3.20, ed in particolare:

1) Igiene dei locali, sanificazioni, disinfettanti, dispositivi di protezione.

L'ufficio ha predisposto all'inizio dell'emergenza con idonea periodicità la "sanificazione" dei locali a regola d'arte.

Ha altresì richiesto all'impresa addetta alle pulizie il più rigoroso rispetto delle norme specifiche per la disinfezione quotidiana degli ambienti di lavoro e per la fornitura di detergenti per le mani e di salviette monouso: tali servizi vengono effettuati con regolarità ed in modo adeguato, con l'utilizzo dei prodotti indicati dalla normativa.

Nel periodo che si va disciplinando verranno altresì previste periodiche pulizie straordinarie con disinfezione dei locali aperti al pubblico.

L'ufficio ha altresì posto a disposizione di ogni lavoratore confezioni di disinfettante per le mani ad uso personale mentre altri sono stati posti nelle parti comuni dell'ala del palazzo sede degli uffici giudiziari ed agli accessi.

Sono stati acquisiti dispositivi di protezione: in particolare sono pervenuti guanti e mascherine in quantitativo per ora adeguato, e di entrambi tali dispositivi sono in previsione ulteriori acquisizioni. E' presente anche una visiera protettiva (che è stata inviata dalla Corte d'Appello, per irreperibilità sul mercato), da utilizzarsi per il caso che si renda necessario un intervento d'urgenza su persona presentante sintomi sospetti.

E' in previsione altresì l'acquisizione di disinfettante da utilizzare specificamente per i microfoni dell'aula d'udienza o di coperture "usa e getta" per gli stessi.

In vista di eventuali futuri ampliamenti della presenza di personale amministrativo nelle cancellerie con riduzione delle giornate di lavoro agile, qualora l'attenuazione dell'emergenza epidemiologica consenta una graduale più consistente ripresa dell'attività giudiziaria, e della conseguente necessità di creare più punti protetti di accesso al pubblico, è in valutazione altresì l'acquisizione di dispositivi separatori in plexiglas da predisporre a tale fine, qualora l'Amministrazione centrale autorizzi la spesa.

2) Comportamenti all'interno dell'ufficio.

L'ampiezza degli ambienti consente fortunatamente in modo agevole il rispetto del mantenimento dello spazio minimo di un metro fra le persone normativamente previsto come cautela indispensabile, ed anzi – come sopra si è visto – in realtà anche di spazi molto più ampi, di almeno 2-3 metri. Tutti i dipendenti (magistrati e personale amministrativo) nonché quanti chiedono dall'esterno accesso ai locali dell'ufficio devono peraltro attenersi alle seguenti regole:

- non accedere allo stesso senza una tassativa ragione lavorativa
- indossare sempre la mascherina protettiva.

I giudici ed il personale amministrativo potranno rimuovere la mascherina allorché lavorino da soli in una stanza, ma dovranno immediatamente riposizionarla correttamente se accedono alla stanza altre persone oppure durante gli spostamenti verso altri locali o uffici

- limitare al massimo gli spostamenti all'interno dell'ufficio, utilizzando in sostituzione i rapporti mediante il telefono interno, evitando di recarsi presso gli uffici altrui salvo che non vi sia altro modo per lo svolgimento del compito lavorativo in corso di effettuazione. Rimangono ovviamente fermi il sistema di scambio dei fascicoli fra magistrati e personale amministrativo mediante deposito degli stessi su appoggio esterno alle stanze dei giudici appositamente predisposto, nonché la destinazione di un unico punto di ricezione degli atti, di comunicazione con il pubblico e di consultazione dei fascicoli, posto presso il bancone munito di vetro divisore sito in prossimità dell'accesso alle scale

- non intrattenersi nei corridoi, al fine di evitare qualsivoglia possibilità anche minima di assembramento o comunque di restrizione degli spazi in cui consentire l'agevole passaggio degli altri dipendenti lasciando impregiudicata l'osservanza della distanza minima di sicurezza
- non sostare nella sala break in più di 6 persone complessivamente, che devono comunque sempre osservare scrupolosamente la distanza minima di 1,80 metri una dall'altra e, qualora si trattengano ivi per la consumazione, dovranno sedere solo nei posti contrassegnati dal bollino rosso.

L'utilizzo dell'ascensore, riservato solo al personale autorizzato, è consentito ad una sola persona per volta, previa igienizzazione delle mani.

Le riunioni fra magistrati che vengano a rendersi indispensabili avvengono in multivideoconferenza.

In caso di impossibilità di collegamento a distanza o di necessità di riunione con il personale amministrativo il numero di partecipanti deve essere ridotto al minimo necessario e deve comunque essere garantito il mantenimento della distanza interpersonale indispensabile nonché un'adeguata pulizia ed aerazione dei locali.

Restano ferme, e da osservarsi con il massimo scrupolo, tutte le altre disposizioni in ordine al comportamento ed alle distanze da mantenere all'interno dei locali già previste nei provvedimenti della scrivente indicati in epigrafe.

Si torna fra l'altro a sottolineare in particolare la necessità di osservare nel modo più scrupoloso le seguenti raccomandazioni:

- lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone
- evitare il contatto ravvicinato con altre persone, mantenendo il prescritto distanziamento sociale
- tenere sempre la mascherina, correttamente indossata (con le precisazioni prima indicate per i magistrati ed il personale amministrativo)
- non toccare occhi, naso e bocca con le mani non lavate
- arieggiare con frequenza le stanze, i corridoi, le zone di attesa e l'aula di udienza
- in generale, attenersi in tutto a quanto indicato dalla normativa primaria e secondaria in materia epidemiologica, già fornita a tutto il personale e reperibile altresì nelle bacheche dell'ufficio.

Restano ferme altresì le indicazioni operative per lavoratori con particolari fragilità dettate con provvedimento del 26.3.20.

Chiunque sia presente all'interno dell'ufficio, per qualsiasi ragione, deve inoltre tassativamente e scrupolosamente attenersi alle disposizioni già puntualmente dettagliate con provvedimento del 26.3.20 in materia di:

- Interventi di primo soccorso all'interno dell'ufficio giudiziario
- Individuazione di persona sintomatica all'interno dell'ufficio
- Ulteriori misure di prevenzione in caso di rientro in ufficio dopo periodo di assenza

Le indicazioni fondamentali sui comportamenti da tenere sono evidenziati in tutti gli spazi mediante idonea cartellonistica.

3) Disposizioni per gli Avvocati.

Gli Avvocati:

- si attengono in tutto a quanto previsto al punto B I) che precede in merito alle condizioni e modalità di accesso agli uffici sia per la comparizione alle udienze che per visionare i fascicoli ed a quanto previsto al punto B IV 2) che precede per quanto li possa riguardare in ordine ai comportamenti da tenere all'interno dell'ufficio.
N.B. Qualora l'accesso del difensore, motivato dalla partecipazione all'udienza collegiale o monocratica, sia interdetto per superamento della soglia di temperatura corporea rilevata o perché le condizioni personali autodichiarate possono determinare pericolo di contagio, il personale addetto alla rilevazione ed al controllo di detti dati darà immediato avviso dell'impossibilità del predetto a comparire al giudice dinanzi al quale il procedimento è fissato, per le determinazioni di competenza.
- atteso che sino al 31.7.20 tutti i procedimenti diversi da quelli individuati con il presente provvedimento sono rinviati d'ufficio a data successiva appunto al 31.7.20, che verrà comunicata alle parti nelle forme di legge, evitano di accedere all'ufficio nei giorni d'udienza qualora abbiano ricevuto citazione per procedimenti destinati al rinvio (cioè relativi a soggetti che attendono la decisione in stato di libertà) e provvedono a contattare i propri assistiti chiedendo anche agli stessi di non presentarsi all'udienza. In ogni caso, si ricorda che vengono ammessi all'accesso da via Padova 19, riservato alle udienze, esclusivamente i difensori i cui procedimenti vengono effettivamente trattati
- si adoperano per evitare la presenza alle udienze dei propri assistiti che si trovano in qualsivoglia forma di restrizione a domicilio o sottoposti a libertà vigilata, salvo che la ritengano assolutamente indispensabile per il buon esito del procedimento.

Manda al direttore amministrativo per l'esecuzione del presente provvedimento, e fra l'altro per:

- il costante aggiornamento della cartellonistica con le indicazioni delle linee dettate per i comportamenti
- il tempestivo aggiornamento di tutto il personale rispetto alla normativa primaria e secondaria via via emessa in materia epidemiologica sia mediante distribuzione ai singoli che mediante affissione in bacheca
- la costante vigilanza sull'adeguatezza dell'effettuazione del servizio delle pulizie e la periodica richiesta di pulizie straordinarie
- la gestione secondo i protocolli previsti dei dati raccolti in connessione all'ingresso delle persone nell'ufficio
- la vigilanza sul mantenimento di adeguate scorte di dispositivi di prevenzione individuali e di materiali igienizzanti
- la vigilanza sulla costante presenza di gel igienizzante presso i punti d'accesso all'edificio ed all'ascensore.

Il provvedimento sarà comunicato con urgenza, a ciascuno per conoscenza e per quanto di competenza:

- a tutto il personale amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Torino
- a tutti i magistrati di sorveglianza di Torino
- a tutti i magistrati di sorveglianza del distretto
- ai giudici onorari Esperti del Tribunale di Sorveglianza
- alla Procura Generale della Repubblica di Torino per l'accesso dei Sostituti alle udienze del Tribunale di Sorveglianza e del personale amministrativo addetto alla conduzione veicoli ed al trasporto fascicoli

- alla Procura della Repubblica di Torino per l'accesso dei Sostituti alle udienze del Magistrato di Sorveglianza e del personale amministrativo addetto alla conduzione veicoli ed al trasporto fascicoli
- ai Presidenti dei Consigli degli Ordini Forensi del distretto
- all'impresa che cura la vigilanza dell'edificio
- al Nucleo Polizia Penitenziaria Traduzioni e Piantonamenti che effettua servizio di pubblica sicurezza negli uffici e cura gli accessi alle udienze
- alle Direzioni degli istituti penitenziari e delle R.E.M.S. del distretto
- all'impresa che cura le pulizie dell'edificio
- agli U.E.P.E. del distretto
- al Prefetto.

Il presente provvedimento sarà altresì:

- pubblicato sul sito web del Tribunale di Sorveglianza di Torino
- trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it
- trasmesso al C.S.M. all'indirizzo settimana-emergenzacovid@cosmag.it
- trasmesso al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia con le modalità previste nella nota del Capo del predetto Dipartimento in data 5.5.20.

Si comunichi altresì per opportuna conoscenza al Presidente della Corte d'Appello di Torino ed al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino.

Torino, 12 maggio 2020

Il Presidente
Anna Bello

